



Bruxelles, 19 settembre 2016
(OR. en)

12310/16

**Fascicolo interistituzionale:
2015/0310 (COD)**

**VOTE 52
INF 161
PUBLIC 57
CODEC 1280**

NOTA

-
- Oggetto:
- Risultato della votazione
 - Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla guardia di frontiera e costiera europea che modifica il regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 863/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio e la decisione 2005/267/CE del Consiglio
 - Adozione dell'atto legislativo (AL + D)
 - Risultato della procedura scritta conclusa il 14 settembre 2016
-

Il risultato della votazione sull'atto legislativo in oggetto figura nell'allegato 1 della presente nota.

Documento di riferimento:

PE-CONS 29/16

approvato dal Coreper, parte seconda, del 20.7.2016

Le dichiarazioni e/o motivazioni di voto figurano nell'allegato 2 della presente nota.



General Secretariat of the Council

Institution: Council of the European Union
 Session:
 Configuration:
 Item: 2015/0310 (COD) (Document: 29/16)
 Voting Rule: qualified majority
 Subject: Regulation of the European Parliament and of the Council on the European Border and Coast Guard and amending Regulation (EU) 2016/399 of the European Parliament and of the Council and repealing Regulation (EC) No 863/2007 of the European Parliament and of the Council, Council Regulation (EC) No 2007/2004 and Council Decision 2005/287/EC

Vote	Members	Population (%)
Yes	25	100%
No	0	0%
Abstain	0	0%
Not participating	3	
Total	25	

Sitting date: **14/09/2016**
 Final result

Member State	Weighting	Vote	Member State	Weighting	Vote
BELGIQUE/BELGIË	2,59		LIETUVA	0,67	
БЪЛГАРИЯ	1,68		LUXEMBOURG	0,13	
CESHÁ REPUBLIKA	2,40		MAGYARORSZÁG	2,27	
DANMARK			MALTA	0,10	
DEUTSCHLAND	18,69		NEDERLAND	3,95	
EESTI	0,30		ÖSTERREICH	1,98	
ÉIRE/IRELAND			POLSKA	8,76	
ΕΛΛΑΔΑ	2,50		PORTUGAL	2,39	
ESPAÑA	10,70		ROMÂNIA	4,58	
FRANCE	15,29		SLOVENIJA	0,48	
HRVATSKA	0,97		SLOVENSKO	1,25	
ITALIA	14,16		SUOMI/FINLAND	1,26	
ΚΥΠΡΟΣ	0,20		SVERIGE	2,26	
LATVIJA	0,46		UNITED KINGDOM		

* When acting on a proposal from the Commission or the High Representative, qualified majority is reached if at least 55 % of members vote in favour (14 MS) accounting for at least 65% of the population
 For information: <http://www.consilium.europa.eu/public-vote>

Dichiarazione della Romania

In relazione al considerando (60), la Romania sottolinea che qualsiasi interpretazione del concetto di "*frontiere esterne*" dovrebbe contemplare le frontiere con i paesi terzi degli Stati membri elencati all'articolo 52 del TUE e all'articolo 1 del protocollo 19 sull'acquis di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione europea.

Lo stesso vale per la definizione inserita all'articolo 2, punto 1, della proposta, in riferimento all'articolo 2, punto 2, del *regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen)*.

Dichiarazione della Grecia

In riferimento all'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), tenuto conto che possono sussistere vari e giustificati motivi per spiegare perché una richiesta di sostegno può non essere sufficiente, la Grecia desidera che, prima dell'adozione di un atto di esecuzione da parte del Consiglio, abbia luogo una consultazione dell'Agenzia con lo Stato membro interessato - anche sul tipo di sostegno che renderebbe la richiesta sufficiente.

Per quanto riguarda l'attuazione dell'articolo 42, paragrafo 4, la Grecia ritiene che gli Stati membri di origine resteranno pienamente impegnati ad applicare l'articolo 273 del TFUE in buona fede e che il compromesso previsto nel suddetto articolo già esista.

Per quanto concerne l'articolo 72, paragrafo 2, la Grecia intende che qualsiasi rappresentanza prevista in questo paragrafo, debba essere conforme al suo diritto nazionale.

In relazione all'articolo 72, paragrafo 5, la Grecia ritiene che la procedura ivi contemplata tenga conto di tutte le considerazioni senza la necessità di prevedere ulteriori opzioni.

Dichiarazione della Croazia

Per quanto riguarda il considerando 60, a seguito delle discussioni svoltesi in seno al Consiglio sulla base del parere del Servizio giuridico del Consiglio, la Croazia ritiene che i riferimenti al Titolo II del regolamento (UE) n. 2016/399 nonché al protocollo 19 sull'acquis di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione europea si applichino alla Croazia.

Dichiarazioni della Germania

1. Con riferimento all'articolo 56, paragrafo 3, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla guardia di frontiera e costiera europea che abroga il regolamento (UE) n. 2007/2004, il regolamento (UE) n. 863/2007 e la decisione del Consiglio 2005/267/UE, la Germania ricorda il punto 8 della dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio dell'UE e della Commissione europea sulle agenzie decentrate, secondo cui il paese ospitante dovrebbe impegnarsi a [continuare a] rispondere alle esigenze dell'agenzia e ad assicurare le condizioni necessarie per un corretto funzionamento [, anche dopo la sua istituzione]. La Germania si ritiene vincolata da tale testo, per cui il suo accordo all'attuale formulazione non dovrebbe considerarsi un precedente per la futura istituzione di (nuove) agenzie, e chiede che in futuro la Commissione ne tenga conto in fase di preparazione di proposte analoghe.

2. Il governo federale continua a non condividere l'opinione della Commissione secondo cui l'articolo 8, paragrafo 6, della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare ("direttiva rimpatri") richiede il recepimento (esplicito) nell'ordinamento tedesco. La Germania già dispone di un sistema di monitoraggio efficace dei rimpatri forzati. Il monitoraggio amministrativo e tecnico dei rimpatri forzati può essere effettuato anche dalle autorità competenti in materia di immigrazione, dalle forze di polizia federali e dei differenti Länder, nonché tramite controllo giurisdizionale esercitato da tribunali indipendenti.

La formulazione dell'articolo 8, paragrafo 6, della direttiva rimpatri era intenzionalmente ampia e non contiene alcuna disposizione che obbliga gli Stati membri a istituire un organo di monitoraggio indipendente. Se questa fosse stata l'intenzione al momento di redigere la direttiva, il testo avrebbe potuto includere tale disposizione aggiuntiva.

Come dichiarato dalla Commissione stessa in una lettera del 16 ottobre 2014, la caratteristica essenziale delle modalità di monitoraggio dei rimpatri forzati è l'esame da parte di terzi che non siano direttamente coinvolti nel processo di rimpatrio. Questo si applica almeno al controllo giurisdizionale dei rimpatri forzati. Inoltre, l'articolo 8, paragrafo 6, fa riferimento al "monitoraggio dei rimpatri forzati", non all'"osservazione" dei rimpatri forzati. Pertanto il monitoraggio può essere effettuato da parte dei tribunali successivamente all'evento, per esempio a seguito di un ricorso.

In aggiunta al controllo giurisdizionale e amministrativo, varie organizzazioni non governative ed religiose esercitano, su base volontaria, una sorveglianza sugli allontanamenti e sui rimpatri forzati nei principali aeroporti tedeschi. Sebbene le autorità della Germania accolgano sostanzialmente con favore il coinvolgimento attivo di queste organizzazioni in tale settore, non sussiste alcun obbligo di agevolare tali attività, né lo stesso risulta necessario considerate le opzioni di monitoraggio esistenti sopra descritte.